


ALLEGATO " A "
 alla deliberazione C.C. n° 16 del 27.03.2015

Lombardia/358 /2014/PRSE



REPUBBLICA ITALIANA

LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA



composta dai magistrati:

dott. Gianluca Braghò	Presidente f.f.
dott. Donato Centrone	Referendario
dott. Andrea Luberti	Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario (relatore)
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario



nell'adunanza pubblica del 11 novembre 2014

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229 dell'11 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

2

Udito il relatore, referendario dott. Giovanni Guida.

Premesso che

1. il Comune di Solarolo Rainerio è un comune di 1017 abitanti.

Dall'esame della relazione del revisore relativa al rendiconto dell'esercizio 2012, redatta ai sensi della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 e ss. sono emerse le seguenti criticità: residui attivi elevati; anticipazioni di tesoreria; criticità della gestione di parte corrente; mancato aggiornamento dell'inventario.

Il Magistrato istruttore ha chiesto delucidazioni e documentazione in ordine alla sopraesposta criticità con nota prot. n. 10362 del giorno 11 settembre 2014.

Il Revisore dei conti, con nota prot. CC n. 11040, del giorno 29 settembre 2014 ha fornito le seguenti delucidazioni:

1. L'ente in presenza di una mancata copertura della gestione corrente con le entrate ordinarie negli anni 2010 e 2011 ha fatto tutti gli sforzi possibile per la chiusura dell'esercizio con un avanzo di gestione e anche nel 2013 ha chiuso con un avanzo di gestione pari ad Euro 2.598,94. L'ente ha conferito diversi servizi all'Unione Lombarda Palvareta Nova, al fine di una razionalizzazione delle spese.
2. Si riporta lo stato di riscossione dei residui ante 2010 allo stato attuale

al 31/12/2012	2005	2006	2007	2008	2009	totale	da incassare al 23/09/2014
tassa smaltimento rifiuti					9.374,01	9.374,01	83,02
distribuzione dividendo straordinario gas					6.319,56	6.319,56	-
rimborso per partecipazioni al CSE e CDD					2.611,00	2.611,00	-
rimborso consorzio casalasco servizi ins minori			4.213,38				-
rimborso gestione gara gas vedi nota A					12.000,00	12.000,00	12.000,00
contributo progetto siscotel nota B	3.008,70		10.750,00			13.758,70	13.758,70
	3.008,70	-	14.963,38	-	30.304,57	48.276,65	25.841,72



Nota A. Il comune di Solarolo Rainerio, insieme ad altri comuni casalaschi, con deliberazione cc. n. 1 del 08/02/2010 ha incaricato il comune di Casalmaggiore all'esperimento di gara collettiva per il servizio distribuzione gas.

il bando di gara approvato dal comune di Casalmaggiore con determinazione n.596 del 01/07/2010 stabiliva a carico della società aggiudicataria il rimborso degli oneri di gara quantificati in complessivi €.150.000,00 per tutti i comuni. (spese per consulenze, predisposizione atti di gara, ecc.);

il comune di Casalmaggiore ha aggiudicato il servizio alla 2 i gas infrastruttura italiana gas srl con determinazione n. 1070 del 31/12/10, ed ha già incassato la somma di €.150.000.

Le somme tenute a residuo attivo nel conto consuntivo sono riferite alle somme che il comune di Solarolo Rainerio ha impegnato per l'affidamento alla ditta gestir srl di s.damaso (mo) per la predisposizione della documentazione relativa all'appalto servizio distribuzione gas. Allo stato attuale il comune di Casalmaggiore, pur dopo vari solleciti, non ha ancora versato al comune di Solarolo Rainerio la quota di propria spettanza.

Nota B. Il contributo è riferito al progetto siscotel per acquisto software ed hardware finanziato al 50% dalla regione Lombardia e tramite padania acque s.p.a. Successivamente il progetto siscotel con relative spese e contributi è stato gestito dall'unione dei comuni Palvareta nova. Residuo da eliminare nel prossimo riaccertamento.

3. L'ente a fronte della riduzione dei trasferimenti e della dinamica di incasso delle entrate tributarie, oggetto di continue modifiche legislative, è ricorso in modo sistematico nell'arco temporale considerato all'anticipazione di tesoreria. Nel corso del primo semestre 2014 si rileva un minor ricorso all'anticipazione con un totale di giorni pari a 11 e una anticipazione media inferiore a 3.000,00 euro.

4. L'ente non ha aggiornato l'inventario per carenze di personale. Su ulteriore sollecitazione l'ente si è impegnato a provvedere all'aggiornamento".

2. In base all'esame della documentazione trasmessa dal revisore del Comune, il Magistrato istruttore riteneva che sussistessero i presupposti per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 1, comma 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e chiedeva al Presidente di deferire la questione alla Sezione Regionale del controllo per l'esame e pronuncia di competenza.

L'Ente non ha presentato una memoria illustrativa in vista dell'Adunanza, a cui non sono intervenuti rappresentanti dello stesso.



Considerato in diritto

1. La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art 3, comma 1 lett. e) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali", il quale prevede che "Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto

comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".

In base all'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1) commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del Dlgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174/2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge

costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Da ultimo, con la sent. n. 40 del 2014 il Giudice delle leggi ha ulteriormente evidenziato come tali controlli si collochino su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo. I controlli di legittimità e regolarità contabile (come già evidenziato nelle sentenze n. 179 del 2007 e n. 60 del 2013), infatti, sono caratterizzati da un esito di tipo "dicotomico" rispetto al parametro normativo, un giudizio, cioè, tipicamente apofantico o dichiarativo (secondo lo schema vero/falso, laddove il controllo sulla gestione si caratterizza per un carattere spiccatamente valutativo) da cui, a seconda dell'esito di tale alternativa, conseguono poteri e conseguenze precise (laddove nel controllo sulla gestione, data la complessità e il carattere aperto dei parametri, l'esito è sostanzialmente atipico e volto a stimolare l'autocorrezione).

Nella fattispecie, il parametro normativo di siffatto controllo sui bilanci preventivi e successivi è costituito dalle regole e principi in materia di patto di stabilità, dal principio dell'equilibrio e dalle specifiche regole contabili dettate per dette finalità.

Quanto all'esito: a) qualora le irregolarità esaminate si pongano in termini di *"squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"* la Sezione regionale può attivare un procedimenti che può portare al "blocco dei programmi di spesa" (art. 148-bis TUEL) o, nei casi più gravi, e in presenza dei presupposti di legge, alla procedura di "dissesto guidato" (art. 6, comma 2, D.gs. 149/2011); b) qualora invece gli esiti non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non "gravi" poiché sintomi di precarietà che in prospettiva, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, possono comportare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Pur rilevata l'assenza di irregolarità tali da integrare una pronuncia ex art. 148-bis TUEL, si osserva quanto segue in ordine alle specificate criticità.

L'accumulo di residui attivi risalenti

2. Dalle risultanze del Rendiconto relativo all'esercizio 2012, è emersa una rilevante incidenza dei residui attivi per risorse proprie (titoli I e III) di carattere risalente (anteriori al 2010), pari a € 48.276,65, il cui rapporto con l'avanzo di amministrazione è di circa il 514%.

Alla luce della successiva attività istruttoria, risulta che, alla data del 23 settembre 2014, l'importo dei suddetti residui si è ridotto a € 25.841,72. L'Ente ha, altresì, rappresentato che di questi residui la quasi totalità è composta, come emerge dalla tabella sopra riportata, dalla voce "rimborso gestione gara gas", che deve essere versata dal comune di Casalmaggiore, e dalla voce "contributo progetto Siscotel", rispetto al quale l'Ente ha manifestato l'intenzione di eliminarlo nel prossimo riaccertamento. Come ricavabile dal Questionario al rendiconto in esame l'Ente ha provveduto, come da disposizioni normative, alla costituzione del fondo svalutazione crediti ed alla sua apposizione nei bilanci.

Questa tecnica contabile, in aggiunta a quella del mero riaccertamento con costituzione di vincolo sull'avanzo in sede di rendiconto, può essere molto utile, quantomeno nelle situazioni che presumibilmente possono essere più critiche (per es. nuova entrata tributaria per la quale non vi sono ancora stime precise sul gettito o cofinanziamenti per opere pubbliche subordinati "a stato avanzamento" e rispetto cronoprogramma, pena pagamento con propri fondi di bilancio, etc.) e serve a produrre un accantonamento utile a reperire le risorse necessarie per procedere in futuro allo stralcio dei residui dalla contabilità finanziaria (cfr. il precitato principio contabile n.2, punto n. 14).

Tale tecnica è stata, del resto, resa obbligatoria dal Legislatore fino all'esercizio 2014, in attesa dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Segnatamente, l'art. 6, comma 17, del D.L. 95/2012, dispone: «A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità». Di recente il Legislatore è nuovamente



intervenuto *in subjecta materia* con il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 1) che "Per l'anno 2014 il fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, non può essere inferiore al 20 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a cinque anni".

Peraltro, la misura del 25% (o del 20% relativamente al solo anno 2014) è solo una soglia minima, rimanendo alla sana e prudente gestione finanziaria dell'ente l'alimentazione del fondo in una misura superiore.

Si evidenzia, in particolare, che tenuto conto dell'avanzo di amministrazione, anche al netto delle somme riscosse e previste coperture, l'ammontare dei residui può incidere negativamente sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione.

Infatti, ove i suddetti residui si rivelassero non riscuotibili o riscuotibili in termini ragionevoli, l'Ente potrebbe trovarsi in difficoltà, potendo disporre di un effettivo avanzo di amministrazione di importo notevolmente ridotto.

La particolare anzianità dei residui costituisce infatti un indice sintomatico della loro scarsa esigibilità su cui l'ente è chiamato a fare le opportune valutazioni e verifiche.

Né può indurre a differente opinione la circostanza che per tali crediti siano stati emessi appositi ruoli coattivi. Considerata la disciplina normativa che regola la materia dell'accertamento dei residui attivi, la sola emissione del ruolo non è elemento sufficiente a garantire una certa percentuale di riscossione.

Per tale ragione il Legislatore ha conferito centralità all'operazione di riaccertamento dei residui (art. 228 T.U.E.L.), operazione da effettuare separatamente, per i residui attivi (art. 189 T.U.E.L) e per i residui passivi (art. 190 T.U.E.L.) ed espressione del principio di veridicità del bilancio e del suo rendiconto (artt. 151, 153, comma 4, e 162 T.U.E.L.). Considerata la finalità della norma deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale. È stabilito, infatti, che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente deve procedere ad una particolare operazione di riaccertamento degli stessi che, in relazione a quelli attivi, consiste nel riesame delle ragioni creditorie dell'ente al fine di decidere se mantenere il residuo, in tutto o in parte, nel bilancio dell'ente (art. 228 del Testo unico sugli enti locali).

Detto in altri termini, l'ente non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l'esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche verificare l'effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza; cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non è più

esistente, esigibile o riscuotibile entro termini ragionevoli, esso deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio in un'apposita voce dell'attivo patrimoniale fino al compimento del termine prescrizione (art. 230 del Testo unico sugli enti locali, così come ripreso anche dal punto n. 55 del principio contabile n. 3), al termine del quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio.

Anticipazioni di tesoreria e gestione parte corrente

3. Come già affermato da questa Sezione (*ex plurimis* deliberazione del 18 luglio 2013, n. 314), l'anticipazione di tesoreria è una forma di finanziamento a breve termine, cui l'ente ricorre per far fronte a momentanei problemi di liquidità e può essere ottenuta previa richiesta corredata da una delibera di Giunta. Sulla somma concessa in anticipazione maturano interessi passivi per il periodo nel quale essa viene effettivamente utilizzata. Si tratta di una misura eccezionale, cui l'ente dovrebbe ricorrere solo per far fronte a momentanei problemi di liquidità. Con specifico riferimento a tale profilo, l'Ente appare evidenziare una prolungata e, ormai sistematica, sofferenza di cassa. Il fenomeno, infatti, non si è verificato per la prima volta nel 2012, ma è riscontrabile anche nei due anni precedenti; a ciò si aggiunge che, nel 2013, in base ai dati acquisiti nel corso dell'istruttoria sopra richiamata, si è evidenziato un ancor più prolungato ricorso a tale strumento, non solo essendo stato l'importo massimo dell'anticipazione pari a € 107.899,19 a fronte di un importo 2012 pari ad € 95.896,90, ma avendo fatto l'Ente ricorso allo stesso per 324 giorni, a fronte dei 241 giorni del 2012. Tale fattispecie merita, dunque, di essere segnalata all'attenzione del Consiglio comunale, poiché l'esistenza di squilibri nella gestione di cassa può costituire un elemento di criticità nel quadro di una sana gestione finanziaria. È noto che il ricorso a tale forma d'indebitamento, soprattutto se reiterata nel tempo come in questo caso, oltre a produrre aggravio finanziario per l'ente, potrebbe costituire il sintomo di latenti squilibri nella gestione di competenza e, nei casi più gravi, configurare una violazione del disposto dell'art. 119 Cost. che consente di ricorrere al debito solo per finanziare spese di investimento.

3.1. Tale criticità, in vero, stride con gli sforzi posti in essere dall'Ente per il superamento delle tensioni, che avevano caratterizzato la gestione di parte corrente antecedentemente al 2012, anno che appare segnare, al riguardo, una prima svolta, confermata, come ricavabile dai dati forniti nel corso dell'istruttoria, in riferimento al 2013.

Il mancato aggiornamento dell'inventario

4. A seguito del processo di riforma dell'ordinamento e della contabilità degli enti territoriali, tutti i Comuni sono tenuti alla predisposizione ed approvazione del Conto del Patrimonio che è elemento costitutivo e parte essenziale del Rendiconto (art. 230 del d.


lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che riprende testualmente l'art. 72, co. 7 del l. lgs. 25 febbraio 1995, n. 77) e, pertanto, sono tenuti all'aggiornamento annuale dell'inventario dei beni appartenenti all'ente che è presupposto essenziale per la predisposizione del Conto del Patrimonio (art. 230, co. 7 del d. lgs. n. 267 del 2000), risultando improbabile, in caso contrario, che sia rappresentata correttamente e fedelmente l'esatta consistenza patrimoniale dell'ente.

L'inventario, infatti, è il documento contabile che contiene l'indicazione di tutti i beni, mobili ed immobili, appartenenti all'ente, con la specificazione del loro valore e, pertanto, rappresenta il punto di partenza per la redazione del Conto del Patrimonio.

Inoltre, val la pena mettere in luce che la tenuta e la revisione annuale dell'inventario non è solamente necessaria ai fini di una corretta rappresentazione del patrimonio dell'ente, ma la conoscenza dell'effettiva natura e valore dei beni rientranti nel patrimonio permette al Comune anche un utilizzo più razionale delle risorse e un più redditizio impiego economico dei beni. Il mancato aggiornamento dell'inventario, strumento indispensabile per determinare l'effettiva consistenza del patrimonio dell'ente, costituisce grave irregolarità gestionale alla quale l'Ente deve porre rimedio disponendo l'aggiornamento dell'inventario in modo che il Conto del patrimonio sia predisposto in base all'effettiva consistenza, qualitativa e quantitativa, dei beni appartenenti all'ente.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con riguardo al Comune di Solarolo Rainerio



ACCERTA

- ❖ una situazione strutturale di illiquidità e di ricorso all'indebitamento a breve;
- ❖ il mancato aggiornamento dell'inventario;

INVITA

- ❖ l'Amministrazione a porre in essere misure idonee a superare la situazione di illiquidità sopra evidenziata e a comunicare alla Sezione le iniziative al riguardo adottate;
- ❖ ad osservare rigorosamente le previsioni legislative in ordine al mantenimento nel bilancio dei residui attivi al fine di evitare di incorrere in gravi irregolarità contabili;
- ❖ a provvedere all'aggiornamento dell'inventario dandone notizia a questa Sezione.


DISPONE

- la trasmissione, a mezzo sistema Siquel o altri mezzi di comunicazione telematica, della presente pronuncia


- ai revisori dei conti;
 - al sindaco del Comune e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'organo consiliare i contenuti della presente delibera;
- che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, la presente pronuncia venga altresì pubblicata sul sito Internet dell'Amministrazione comunale nelle modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deliberato nell'adunanza pubblica del giorno 11 novembre 2014.

Il Magistrato Estensore
(dott. Giovanni Guida)



Il Presidente f.f.
(dott. Gianluca Bragho)



Depositata in Segreteria
il 17 DIC 2014
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)

